

La manovra-bis per gli enti comunali

Il decreto legge 138 dello scorso agosto porta con sé alcuni importanti modifiche ed innovazioni per gli enti locali. Diverse, infatti, sono gli aspetti che, all'interno del testo normativo, vengono trattati, dalla riduzione degli amministratori pubblici alla associazione delle funzioni fondamentali, dalla scelta dei revisori dei conti alla convocazione dei consigli nelle ore fuori dall'orario lavorativo.

Partiamo proprio da questa ultime disposizione, dove viene previsto come, (grazie ad un emendamento dei senatori della Lega Garavaglia e Vaccari, approvato in Commissione bilancio), le sedute delle giunte, del consiglio e delle commissioni nei comuni con meno di 15.000 abitanti debbano tenersi preferibilmente in orario non lavorativo. La logica della norma risiede nella volontà di non sottrarre ai datori di lavoro, presso i quali gli amministratori eletti svolgono la loro abituale professione, ore lavorative in ragione della partecipazioni degli stessi lavoratori alle assemblee pubbliche.

Sulla medesima linea si muove anche un'altra novità del decreto che, con una modifica al TUEL, rinnova l'istituto del permesso retribuito per i consiglieri dipendenti, prevedendo come questo venga garantito per la sola durata della assemblea e per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove questa si svolge. Viene così meno la concessione del permesso retribuito per l'intera giornata nella quale si svolge la seduta e che, in precedenza, era dovuto anche nel caso in cui la seduta stessa si fosse prolungata oltre la mezzanotte del giorno di consiglio.

Novità anche sulle spese di rappresentanza, che da domani dovranno essere elencate, anno per anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione che il comune predisporre. Il modello di prospetto sul quale riportare tali spese verrà elaborato secondo un decreto interministeriale da emanare nelle prossime settimane e dovrà essere inviato sia alla rispettiva sezione regionale della Corte dei Conti, sia pubblicato, dopo la sua approvazione, sul sito internet dell'ente locale.

Cambia anche la modalità di scelta dei revisori dei conti: a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla entrata in vigore del decreto, infatti, la scelta di questi viene effettuata mediante estrazione. Il sistema si basa su un apposito elenco, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti al Registro dei revisori dei conti e gli iscritti all'ordine dei Commercialisti, e dal quale vengono estratti (pare presso la sede del Prefetto) i nominativi dei revisori che andranno a costituire il collegio dei revisori presso l'ente locale.

La finalità della norma è, chiaramente, quella di togliere alla politica il potere di nomina, affidandolo alla sorte e (parzialmente) ad alcuni criteri. Sulla base, infatti, della elevata aleatorietà insita in una estrazione casuale, il legislatore ha pensato di attenuare questa variabilità inserendo tre criteri per la richiesta, da parte degli abilitati, all'elenco regionale: rapporto di anzianità del candidato con il dimensionamento del comune, esperienza pregressa e specifica qualificazione professionale sull'argomento. La introduzione di determinati "paletti" dovrebbe ridurre, seppur

parzialmente, la evidente incertezza insita nello schema di definizione dei revisori, anche se, comunque, restano delle perplessità sulla efficacia del sistema.

L'intervento legislativo realizzato dall'articolo 16 del DL 138 modifica anche la parte normativa inerente il numero di amministratori, nell'ottica di riduzione dei costi a carico della collettività. A decorrere dal primo rinnovo, viene pertanto disposta una riduzione, differenziata sulla base della grandezza del comune, dei consiglieri comunali e degli assessori in giunta (vedi tabella).

Abitanti	<i>Oggi</i>		<i>Dispos. Manovra</i>		<i>Riduzione</i>	
	Consiglieri	Assessori	Consiglieri	Assessori	Consiglieri	Assessori
0-1.000	9	3	6	0	3	3
1.000-3.000	9	3	6	2	3	1
3.000-5.000	12	4	7	3	5	1
5.000-10.000	12	4	10	4	2	0

Seguendo la medesima logica, viene quindi rivista quasi completamente la struttura e le modalità di funzionamento dei cosiddetti "piccoli comuni". Per gli enti fino a 1.000 abitanti, infatti, nessuna soppressione, come previsto ad una prima stesura della norma, ma l'obbligo di associarsi in una unione dei comuni, la cui popolazione deve essere di norma superiore alle 5.000 unità, al fine di esercitare in forma associata le funzioni amministrative, così come individuate dall'articolo 21 della legge delega sulla riforma federale (Legge n. 42 del 2009).

Polizia locale, settore sociale e programmazione economico-finanziaria, quindi, diventeranno quindi attività da condividere tra i diversi enti, così come saranno da condividere anche gli organi delle unioni. E' previsto difatti un consiglio, composto da tutti i sindaci e da due consiglieri per ciascun comune dell'unione, un presidente, eletto tra i componenti e il cui mandato, rinnovabile, dura due anni e mezzo, e una giunta, che decade contestualmente al presidente e che da questi è composta, oltre che da assessori, a loro volta nominati tra i componenti dell'unione.

Le funzioni che l'organo della unione dovrà svolgere sono molto analoghe a quelle che oggi svolge un consiglio comunale, con il presidente che avrà le funzioni del Sindaco e la giunta che, sul territorio dell'unione municipale, esercita le medesime competenze che oggi il Tuel (art. 48) assegna alle Giunte comunali.

Andrea Recaldin